

POR FESR Basilicata 2014/2020 - Asse 7 – Azione 9A.9.38 - “Potenziamento dei servizi sanitari destinati all'emergenza sanitaria - COVID-19

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX DI BIOCONTENIMENTO A PRESSIONE NEGATIVA DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

SIMOG n. 7928207

ALLEGATO 5

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO



ACCORDO QUADRO

Procedura negoziata d'urgenza per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di box di biocontenimento a pressione negativa destinati all'emergenza sanitaria COVID-19

SIMOG: 7928207

Sommario	
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE	6
ARTICOLO 4 - OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO, UTILIZZAZIONE E RESPONSABILE DELLA FORNITURA	7
ARTICOLO 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI FORNITURA	8
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	9
ARTICOLO 7 - GARANZIE E SERVIZI DI MANUTENZIONE	11
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	12
ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	13
ARTICOLO 10 - CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE	14
ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	14
ARTICOLO 13 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	16
ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA	17
ARTICOLO 15 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	18
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE	18
ARTICOLO 17 - RECESSO	20
ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA	21
ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO	21
ARTICOLO 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	23
ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	23
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE	23
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	25
ARTICOLO 25 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	26

POR FESR Basilicata 2014/2020 - Asse 7 – Azione 9A.9.38 - “Potenziamento dei servizi sanitari destinati all'emergenza sanitaria - COVID-19 - Procedura negoziata d'urgenza per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di box di biocontenimento a pressione negativa destinati all'emergenza sanitaria COVID-19” - SIMOG: 7928207

TRA

La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (di seguito anche solo SUA-RB), con sede in Potenza, Via Verrastro n. 4, P. IVA 00949000764, nella persona di _____, su disposizione del Presidente della Regione Basilicata in qualità di Soggetto Attuatore (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DPGR 45 del 13/03/2020), con sede in Potenza, in via Verrastro n. 4, C.F. 80002950766

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P.IVA e C.F. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____, (di seguito, per brevità, anche il “Fornitore”);

(o nel caso di RTI)

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, anche dalla mandante con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e dalla mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____ repertorio n. _____; (di seguito, per brevità, congiuntamente anche il “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Ministero della salute ha già adottato specifiche misure con le ordinanze del 25 e 30 gennaio 2020;
- che tale contesto emergenziale ha imposto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile di adottare l'ordinanza (di seguito OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

ACCORDO QUADRO

Procedura negoziata d'urgenza per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di box di biocontenimento a pressione negativa destinati all'emergenza sanitaria COVID-19”

SIMOG: 7928207

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” al fine di assumere iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento, sul presupposto che tale situazione emergenziale non consenta l’espletamento di procedure ordinarie;

- in particolare, nell’art. 1, comma 1, della predetta ordinanza si prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché dei soggetti attuatori (...) e che per le attività in essa previste il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti attuatori possono avvalersi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della medesima ordinanza, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 del D. Lgs. 50/2016 in luogo delle procedure ordinarie, nonché di derogare alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 dettagliatamente indicate nel successivo comma 3;
- con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 25 febbraio 2020, n. 639 prevede, tra l’altro, che (i) il Dipartimento provvede, in ragione dei fabbisogni rappresentati dalle strutture sanitarie (di seguito, anche “Amministrazioni beneficiarie”) all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI); (ii) gli ordini di acquisto del Dipartimento e delle Amministrazioni Beneficiarie avranno la priorità assoluta rispetto ad altro ordine già emesso; (iii) le imprese che producono DPI comunicano quotidianamente al Dipartimento il numero e la tipologia dei dispositivi prodotti; (iv) in ragione dell’aggravamento del contesto di criticità, è possibile corrispondere al fornitore l’anticipazione del prezzo fino alla misura del 50% del valore del contratto, anche senza garanzia fideiussoria, e anche superiore al 50% previa adeguata motivazione;
- con decreto n. 622 del 27 febbraio 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Coordinatore degli interventi di cui all’OCDPC n. 630/2020, ha nominato il Presidente della Regione Basilicata quale soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’OCDPC n. 630, con l’obbligo di operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e con la struttura di coordinamento del Dipartimento, e avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3 della medesima ordinanza; con il medesimo decreto n. 666 il Capo del Dipartimento ha assicurato idonea copertura finanziaria alle iniziative preventive concordate, tra le quali rientra anche la procedura negoziata di cui al presente Accordo quadro, autorizzando nell’art. 3, comma 2, dell’OCDPC del 25 febbraio 2020 il soggetto attuatore ad aprire una contabilità speciale;
- con decreto n. 45 del 12 marzo 2020 il Presidente della Giunta Regionale ha disposto che la SUA-RB assicura, nel rispetto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, nonché dell’art. 34 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e, per quanto ivi non derogato, delle norme del D.Lgs. n. 50/2016, con procedure di somma urgenza lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti;
- a seguito di quanto sopra detto SUA-RB, su richiesta dell’AOR San Carlo prot. n.38990 del 15/10/2020 e dell’Azienda Sanitaria locale di Matera prot. n.53866 del 27.10.2020, ha indetto la procedura negoziata d’urgenza per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di box di biocontenimento a pressione negativa destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19” – Simog: 7928207;

- la SUA-RB nella procedura negoziata di cui sopra ha previsto che risulterà aggiudicatario della fornitura l'operatore economico primo in graduatoria secondo le modalità specificate nella Lettera di invito e in ragione del prezzo offerto;
- il Fornitore verrà attivato sulla base delle Richieste di Fornitura inviate dal Coordinatore del gruppo di supporto tecnico, individuato con D.P.G.R. Basilicata n. 45 del 12/03/2020, alla SUA-RB, contenenti tra l'altro: struttura committente destinataria, quantità, indirizzo/i di consegna, Direttore dell'esecuzione dell'amministrazione committente/ beneficiaria (nominativi e riferimenti) ed eventuali ulteriori elementi necessari per l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;
- il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, pertanto, è risultato aggiudicatario della procedura negoziata di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi all'esecuzione dell'Accordo nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nella Lettera di Invito, nel presente Accordo Quadro, nel modello dell'Ordinativo di Fornitura (di seguito anche solo OdF), nell'Offerta economica, nel Capitolato, unitamente ad Allegati, nonché nel provvedimento di aggiudicazione, denominati, nella loro interezza, "Documentazione della procedura";
- SUA-RB, quindi, sulla base delle Richieste di Fornitura rappresentanti il fabbisogno delle Amministrazioni Beneficiarie, invierà uno o più Ordinativi di Fornitura al Fornitore che dovrà eseguire sulla base delle specifiche indicate nel Capitolato e secondo il dettaglio specificato nel presente Accordo;
- il Fornitore con la firma del presente atto dichiara che quanto risulta dalla Documentazione della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti sia nei confronti della SUA-RB, che acquista i beni in favore delle Amministrazioni Committenti, sia nei confronti delle predette Amministrazioni Committenti/Beneficiarie;
- le clausole dell'Accordo Quadro integrano quelle già espresse in sede di Capitolato e si applicano ai rapporti scaturenti dall'aggiudicazione del Lotto, salvo espresse specifiche discipline applicabili;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro ovvero si impegna a produrla entro i termini espressi nel provvedimento di aggiudicazione, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, e, per effetto, la risoluzione del rapporto;
- il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.
2. Si precisa che in sede di disciplina del presente Accordo Quadro, per tutte le volte che si rimanda espressamente alla disciplina espressa nel Capitolato
3. deve intendersi qui integralmente riportata e accettata in ogni sua parte.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni contenute in Capitolato, ai fini del presente Accordo si stabilisce quanto segue:

- i. **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla SUA-RB, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di Fornitura da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- ii. **Capitolato:** Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui agli allegati n. 2 e 4;
- iii. **Coordinatore:** il Coordinatore del gruppo di supporto tecnico, individuato con D.P.G.R. Basilicata n. 45 del 12/03/2020;
- iv. **Amministrazione/i Committente/i - Beneficiaria/e:** la struttura sanitaria committente/beneficiaria (AOR san Carlo e ASM) che hanno manifestato il fabbisogno alla SUA-RB e al coordinatore del gruppo di supporto tecnico, individuato con D.P.G.R. Basilicata n. 45 del 12/03/2020 e riceve i prodotti dal Fornitore nella tipologia e quantità espressa nella Richiesta di fornitura mediante Ordinativo di Fornitura emesso dalla SUA-RB;
- v. **Responsabile del Procedimento della SUA-RB:** il Responsabile del procedimento della procedura di gara;
- vi. **RUP dell'Ente Committente:** il Responsabile Unico del Procedimento;
- vii. **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di Fornitura;
- viii. **Ordinativo di Fornitura:** il documento inviato dalla SUA-RB al Fornitore con il quale affida la fornitura oggetto del presente Accordo;
- ix. **Contratto/i di Fornitura:** il contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, compresi il sabato, la domenica e festivi, individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, avente ad oggetto la fornitura di cui al presente Accordo Quadro;
- x. **Data di accettazione della Fornitura:** coincide con la data del verbale di verifica di conformità, con esito positivo, delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Beneficiaria e il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione;
- xi. **prodotto/i:** dispositivo/i medico/i/ apparecchiatura/e, dispositivi e servizi connessi, inclusi nel prezzo della fornitura, nonché i dispositivi opzionali a pagamento.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dai decreti e ordinanza di seguito indicati:
 - a. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;

- b. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - d. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto non espressamente derogato;
 - e. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - f. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - g. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - h. dal patto di integrità;
 - i. ove applicabili, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 nelle parti non derogate dalle regole e norme di cui alla lettera a) e b);
 - j. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - k. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;
 - l. dalle OCDPC n. 630/2020 e 639/2020 e gli atti nelle stesse richiamate, nonché il decreto n. 666 del 2 marzo 2020.
2. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e nel relativo Capitolato, prevarranno le disposizioni contenute nel Capitolato.
3. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 4 - OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO, UTILIZZAZIONE E RESPONSABILE DELLA FORNITURA

- 1. Per la disciplina di dettaglio dell'oggetto contrattuale si rimanda a quanto espresso all'art. 1 del Capitolato.
- 2. L'importo massimo del presente Accordo Quadro è di Euro _____.
- 3. È fatta salva la facoltà della SUA-RB di procedere alla modifica del presente Accordo durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. 50/2016, così come derogato dalla normativa speciale di cui in premessa.
- 4. L'utilizzo del presente Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della SUA-RB (di seguito anche "Sistema"). L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle regole indicate nelle Istruzioni e Manuali, scaricabili sul portale del committente al seguente link www.sua-rb.it, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente.
- 5. La SUA-RB utilizza l'Accordo Quadro mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero sulla base dei dati forniti dal Coordinatore alla SUA-RB, con le modalità di seguito descritte.

6. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico, sottoscritto con firma digitale dalla SUA-RB e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Le Parti, nel corso di durata dell'Accordo, potranno concordare anche altre modalità invio dell'Ordinativo.
7. Relativamente all'esecuzione del presente Accordo Quadro, è designato quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Teresa Andriani e quale RUP/Direttore dell'Esecuzione con i compiti dettagliati nel Capitolato.
8. Il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e referente nei confronti della SUA-RB e delle Amministrazioni Beneficiarie, il Sig.
9. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura dovrà darne immediata comunicazione scritta a SUA-RB e all'Amministrazione Committente/Beneficiaria non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.
10. Le Amministrazioni Beneficiarie dei prodotti oggetto del/degli Ordinativi di Fornitura dovranno nominare il Direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

1. La durata dell'Accordo Quadro è di 6 mesi e potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, e comunque non oltre la durata del periodo emergenziale, previa comunicazione scritta della SUA-RB, da inviare al Fornitore via PEC, entro la data scadenza, a condizione che, alla scadenza del termine, non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente art. 4, comma 2, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale la SUA-RB potrà inviare al Fornitore Ordinativi di Fornitura. L'Accordo Quadro si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo previsto. Di conseguenza, al ricorrere della predetta condizione, l'Accordo Quadro si considererà terminato e non verranno emessi ulteriori Ordinativi di Fornitura, salvo incremento dei quantitativi medesimi. Il presente Accordo Quadro, anche in caso di esaurimento del quantitativo sopra specificato, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di Fornitura, e quindi dei Contratti di Fornitura, e per tutto il tempo di vigenza e durata di questi ultimi.
3. A seguito di emissione del/degli Ordinativo/i di Fornitura, il/i singolo/i Contratto/i di Fornitura si conclude/ono alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalla SUA-RB (compresi sabato e domenica, e festivi).
4. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte della SUA-RB nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore.
5. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la SUA-RB ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

6. Il Contratto di Fornitura, derivante dall'Ordinativo accettato, avrà termine allo spirare di 24 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura".
7. Resta fermo che potrà essere richiesto dalla SUA-RB un aumento delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dal presente Accordo, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, in particolare:
 - a. all'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b. al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nelle aree individuate dall'Amministrazione Beneficiaria;
 - c. alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - d. allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga nei confronti della SUA-RB e quindi delle Amministrazioni Committenti/Beneficiarie indicate nell'Ordinativo di Fornitura ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato.
3. I medesimi obblighi di cui al precedente comma si applicano anche nel caso il Fornitore abbia offerto prodotti "ulteriori", rispondenti alle caratteristiche minime del Capitolato.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della SUA-RB e dell'Amministrazione Committente/Beneficiaria, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
 - b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Committente/Beneficiaria e alla SUA-RB, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;

- d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
 - e. osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla SUA-RB;
 - f. rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
 - g. ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
 - h. a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;
 - i. espressamente a manlevare e tenere indenne la SUA-RB e le Amministrazioni Committenti/Beneficiarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della SUA-RB e dell'Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUA-RB di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla SUA-RB, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla SUA-RB e/o dall'Amministrazione Committente/Beneficiaria.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla SUA-RB e all'Amministrazione Committente/Beneficiaria, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinatori di Fornitura; (b) eseguire le forniture nei luoghi indicati negli Ordinatori di Fornitura.
12. Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinatori di fornitura dovranno essere rese con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di consegna.
13. Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dei singoli Ordinatori, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l'importo del contratto,

l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/16.

14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, SUA-RB, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.
15. Resta fermo il diritto della SUA-RB di risolvere l'Accordo Quadro in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su uno o più Ordinativi di Fornitura.
16. Il Fornitore è tenuto a comunicare a SUA-RB ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla SUA-RB medesima entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 7 - GARANZIE E SERVIZI DI MANUTENZIONE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà dei prodotti, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e sarà prestata la garanzia secondo quanto previsto all'art. 4 del Capitolato.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la SUA-RB, e quindi anche le Amministrazioni Committenti/Beneficiarie, che restano estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" come indicato nel Capitolato.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto **in 6 (sei) mesi dalla** scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, SUA-RB, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, fermo quanto previsto nel precedente art. 6, comma 15.
8. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di assistenza e manutenzione sul dispositivo secondo la tempistica indicata al paragrafo 4 del Capitolato decorrente dalla data "Data di Accettazione della Fornitura". Tale servizio dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo sia per SUA-RB che per l'Amministrazione Beneficiaria intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo".
9. Le parti di ricambio originali dei prodotti - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per SUA-RB per tutto il periodo di assistenza e manutenzione full risk e un periodo di tempo **non inferiore a 10 anni** dalla Data di Accettazione della Fornitura. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore presso

l'Amministrazione Beneficiaria. Le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnato il Fornitore a quanto previsto in termini di garanzia.

10. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dei prodotti e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla SUA-RB che ha emesso l'Ordinativo di Fornitura, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la SUA-RB e l'Amministrazione Beneficiaria.
5. Il Fornitore riconosce alla SUA-RB che ha emesso l'Ordinativo di fornitura la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute, anche dietro segnalazione e/o richiesta dall'Amministrazione Beneficiaria, non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura e servizi connessi. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via pec da parte della SUA-RB, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla SUA-RB e alla/e Amministrazione/i Beneficiaria/e indicate nell'Ordinativo di Fornitura. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della SUA-RB e dell'Amministrazione Beneficiaria per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi connessi nonché,

in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'Amministrazione Beneficiaria.

7. La SUA-RB e/o l'Amministrazione Beneficiaria si riservano, per quanto di competenza, di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, fermo restando il diritto della SUA-RB di chiedere eventuale risarcimento del danno.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la SUA-RB riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla SUA-RB direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, la SUA-RB inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la SUA-RB pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La SUA-RB predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della SUA-RB sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Accordo Quadro, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
2. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo, per tutta la durata dell'Accordo quadro e degli Ordinati di fornitura inviati dalla SUA-RB di:
 - a) comunicare alla SUA-RB medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare alla SUA-RB medesima ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

ARTICOLO 10 - CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.
2. Resta inteso che l'Amministrazione Beneficiaria acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura". Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.
3. Per le modalità di esecuzione della verifica di conformità si rinvia a quanto stabilito in Capitolato, oltre a trovare applicazione quanto espresso nell'art. 102 del D.lgs. 50/2016.
4. Le attività di collaudo, in considerazione della oggettiva situazione emergenziale, dovranno concludersi nel più breve tempo possibile. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a fornire tutto il necessario supporto per consentire la tempestiva chiusura positiva delle attività di collaudo ed a rispettare le indicazioni che a riguardo verranno fornite dalla/e Amministrazione/i di cui all'Ordinativo di Fornitura, anche a mezzo del Direttore dell'esecuzione di questa/e ultima/e.
5. Si precisa che in caso di mancata chiusura delle verifiche di conformità, ovvero di esito negativo del collaudo che si protragga oltre 7 (sette) giorni dal suo avvio, ovvero per termine inferiore che verrà concordato dalle parti in considerazione della situazione emergenziale, si procederà all'immediata risoluzione in tutto o in parte del Contratto di fornitura ai sensi art. 1456 cc. Relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
7. Conclusa positivamente la verifica di conformità in contraddittorio con il Fornitore si darà atto delle suddette operazioni redigendo il "Verbale di verifica di conformità".
8. Su richiesta del Fornitore, l'amministrazione Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per la disciplina sui corrispettivi e sulle modalità di pagamento si rimanda a quanto espresso all'art. 15 del Capitolato, oltre a quanto espresso in sede di Offerta Economica da parte del Fornitore e alla disciplina di seguito riportata.
2. Resta inteso che SUA-RB paga i corrispettivi negli importi indicati negli Ordinativi di Fornitura, successivamente alla verifica di conformità/collaudo effettuata dall'Amministrazione Committente/Beneficiaria, previo esito positivo dei controlli di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 (compreso quindi DURC). A tal fine il Fornitore dovrà allegare alla fattura che sarà inviata alla SUA-RB, anche il Verbale di Verifica di Conformità e il Documento di Trasporto della fornitura.
3. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L.

24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
6. Resta salvo quanto previsto nella documentazione della procedura circa applicazione dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016.
7. L'importo corrisposto per ciascuna fattura, da parte della SUA-RB che ha emesso l'Ordinativo di Fornitura, sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato, solo al termine del presente Accordo e dell'esecuzione di tutti i gli Ordinativi di fornitura dopo l'approvazione della Verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate alla SUA-RB che ha emesso il relativo Ordinativo di Fornitura, dovranno riportare in evidenza il CUP e il numero di Codice Identificativo Gare (CIG) dell'Ordinativo di Fornitura di riferimento che sarà comunicato successivamente. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla SUA-RB.
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. SUA-RB, come già espresso in sede di Capitolato, procederà al pagamento entro 60 gg. data fattura.
12. Il bonifico, previo accertamento della SUA-RB della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 comunicato dal fornitore. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla SUA-RB, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Accordo e dell'Ordinativo di Fornitura, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato a SUA-RB.
14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 13 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

1. La SUA-RB si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:
- (a) In caso di mancato rispetto della data di consegna e di quella riprogrammata come indicato all'art. 2 del Capitolato, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
 - (b) In caso di ritardo nell'esecuzione delle prove di corrispondenza e di funzionamento sarà prevista una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
 - (c) In caso di mancata conclusione delle verifiche di conformità, sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
 - (d) In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
 - (e) Mancato ripristino del dispositivo guasto sarà prevista una penale di pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
 - (f) Mancata sostituzione dell'apparecchiatura guasta per la quale non è possibile il ripristino con apparecchiatura/dispositivo identica/o sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
 - (g) Applicazione di prezzi superiori a quelli di listino ufficiale di volta in volta vigenti sulle parti di ricambio originale o sarà prevista una penale di pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
 - (h) Mancata esecuzione dell'Ordinativo anche nel rispetto della capacità di consegna verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
 - (i) Mancata soluzione della contestazione in caso di reclamo sarà applicata la penale pari a pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla SUA-RB. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della SUA-RB (anche a seguito di segnalazione dell'Amministrazione Beneficiaria), il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla SUA-RB medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a SUA-RB nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima SUA-RB, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. La SUA-RB potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la SUA-RB ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore della SUA-RB idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinativi della Fornitura.
2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà l'Ordinativo e/o gli Ordinativi che SUA-RB potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti, secondo quanto specificato nella Lettera di invito.
3. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
4. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell'Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo.
5. La SUA-RB può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la SUA-RB conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Ordinativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

ARTICOLO 15 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della SUA-RB e/o dell'Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, ed in considerazione che si è proceduto all'avvio all'esecuzione del presente Accordo in via d'urgenza, in caso di affidamento della fornitura mediante emissione di un Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i alle condizioni indicate nella Lettera di invito, ed entro i termini nel medesimo espressi, con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinativi della Fornitura.
3. La polizza, seppur consegnata successivamente all'esecuzione delle attività, dovrà avere efficacia retroattiva. In ogni caso si specifica che il Fornitore sarà responsabile ai sensi di quanto espresso al comma 1 dalla data di avvio di esecuzione delle attività.
4. Qualora, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il singolo Contratto di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze così come espressi nella Lettera di Invito.
6. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la SUA-RB si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per la SUA-RB di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare con altri corrispettivi.
7. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora la SUA-RB non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto di Fornitura potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
8. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla SUA-RB, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del presente Accordo quadro o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Accordo.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

1. La SUA-RB, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;

- b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell'Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva o la polizza assicurativa, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in data _____ dalla SUA-RB;
 - c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - d) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la SUA-RB e/o l'Amministrazione Beneficiaria;
 - g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
 - j) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
2. La SUA-RB, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
- qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato;
 - mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura;
 - in tutti i casi di espressamente previsti di risoluzione contrattuale espressi nel Capitolato che qui devono intendersi integralmente riportati-, nonché negli articoli del presente Accordo ove espressamente prevista la risoluzione contrattuale.
3. Nel caso in cui la SUA-RB accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d'urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare

le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la SUA-RB ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della SUA-RB al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, la SUA-RB si riserva il tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, a soggetti presenti in graduatoria e/o eventualmente a terzi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore.
5. Resta ferma l'applicazione delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla SUA-RB, anche a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la SUA-RB stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della SUA-RB al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla SUA-RB tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la SUA-RB incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17 - RECESSO

1. La SUA-RB ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà della SUA-RB recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della SUA-RB delle prestazioni rese in favore delle Amministrazioni Beneficiarie, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la SUA-RB che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa SUA-RB potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente

dall'Ordinativo di Fornitura con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto di Fornitura.
5. La SUA-RB potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dall'Accordo Quadro e/o dal singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione Beneficiaria, fino alla tempestiva sostituzione del Fornitore.
7. Qualora la SUA-RB receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, la stessa - considerata la tipologia di prestazione e lo stato emergenziale - valuterà se recedere dal singolo Contratto di Fornitura già emesso, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l'obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e del Contratto di Fornitura e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti dalla SUA-RB, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.

ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi della facoltà di subappaltare nella misura di le seguenti attività di _____.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC 630/2020 il contratto di subappalto acquisisce immediata efficacia a far data dalla richiesta del Fornitore, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti, che saranno svolte secondo le modalità descritte dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

ACCORDO QUADRO

Procedura negoziata d'urgenza per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di box di biocontenimento a pressione negativa destinati all'emergenza sanitaria COVID-19"

SIMOG: 7928207

3. Il Fornitore al fine di consentire le predette verifiche si impegna a depositare presso la SUA-RB che ha emesso il relativo Ordinativo di Fornitura, i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la SUA-RB revocherà l'autorizzazione.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della SUA-RB, della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro/Contratto di fornitura anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della SUA-RB e dell'Amministrazione Beneficiaria dei danni che dovessero derivare alla Stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la SUA-RB e l'Amministrazione Beneficiaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
7. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla SUA-RB prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la SUA-RB acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori e verifica i requisiti dell'art. 80 anche nei confronti di questi ultimi.
8. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla SUA-RB entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del Fornitore subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della SUA-RB, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la SUA-RB può risolvere l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla SUA-RB e all'Amministrazione Beneficiaria che sarà indicata nell'Ordinativo di Fornitura il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Committente/Beneficiaria e l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della Regione Basilicata, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o della SUA-RB azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Beneficiaria e/o SUA-RB sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o della SUA-RB, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, SUA-RB, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di invito che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La SUA-RB tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla SUA-RB potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di invito e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della SUA-RB. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla SUA-RB, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della SUA-RB, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel presente Accordo.
6. In ragione dell'oggetto dell'Accordo quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad

eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la SUA-RB potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla SUA-RB medesima, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la SUA-RB potrà risolvere l'Accordo quadro ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
11. Le finalità del trattamento sono indicate nella Lettera di invito e si intendono qui integralmente richiamate.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo, si conviene che SUA-RB, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla SUA-RB e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la SUA-RB.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo

rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La SUA-RB verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla SUA-RB, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la SUA-RB, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 25 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo, si impegna: (i) ad operare nel rispetto del Modello di organizzazione, nonché dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SUA-RB e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la SUA-RB ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Per la SUA-RB

Per il Fornitore

Potenza, lì

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Premesse, Articolo 1 (valore delle Premesse e Allegati), Articolo 3 (Disciplina applicabile); Articolo 5 (Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura); Articolo 6 (Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 7 (Garanzie e servizi di manutenzione); Articolo 9 (Ulteriori obbligazioni del Fornitore), Art. 10 (Consegna, verifica di conformità e accettazione); Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Cauzione definitiva); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Riservatezza), Art. 19 (Subappalto); Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Potenza, lì

Per il Fornitore
